



**TRIBUNALE DI MONZA**



**CAMERA PENALE  
MONZA**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI  
MONZA**



**UEPE di Milano e Lodi**

## **Vademecum**

**Linee Guida di carattere operativo sulla  
procedura di applicazione dell'istituto**

**MESSA ALLA PROVA**

**(artt. 3 e ss. legge 28 aprile 2014, n. 67)**



## MESSA ALLA PROVA - LE LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI MONZA

### Linee Generali

Il presente elaborato costituisce un breve *vademecum* contenente linee guida di carattere operativo finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l'applicazione dell'istituto da parte dei soggetti interessati (precipuaemente magistrati, avvocati e funzionari dell'UEPE).

Esse sono state redatte all'esito di alcuni incontri del Gruppo di Lavoro, costituito dal Presidente del Tribunale di Monza, composto da giudici della sezione penale e dell'ufficio GIP, rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale e dalla dott.ssa Severina Panarello, dirigente dell'Ufficio Esecuzioni Penali e con la partecipazione di rappresentanti della Procura della Repubblica.

Proprio per il loro carattere eminentemente operativo, non affrontano né le problematiche relative all'interpretazione delle norme, né tantomeno quelle di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, demandate alla delibazione del giudice, ma sono dirette a rendere più agevole il procedimento di ammissione e a garantire l'effettività dell'esecuzione delle istanze che ciascun magistrato riterrà meritevoli di accoglimento.

Tenuto conto delle gravi difficoltà dell'UEPE (ad oggi a fronte di 4.500 persone in carico vi sono 40 operatori), analogamente a quanto già stabilito in altri circondari, si è prevista una preliminare delibazione di ammissibilità da parte del giudice (nell'ipotesi di istanza presentata nel corso delle indagini, solo nel caso in cui il Pubblico Ministero, a seguito di deposito istanza, ritenga di esprimere il consenso), al fine di evitare all'Ufficio la stesura di programmi per istanze in seguito giudicate inammissibili e nello stesso tempo garantire tempi ragionevoli di definizione della procedura di ammissione alla messa alla prova, limitando l'elaborazione di programmi effettivamente inutili.

In particolare, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto necessario e, quindi, prospettato una sequenza procedimentale caratterizzata da un'anticipazione del momento dell'intervento del giudice, prevedendosi che:

- a) all'istanza di messa alla prova presentata al giudice sia allegato non il programma, ma la sola attestazione della presentazione a UEPE della richiesta di elaborazione dello stesso;
- b) il giudice, investito dell'istanza, effettui un vaglio preliminare di ammissibilità, compia a tal fine eventuali atti "istruttori" strettamente necessari;
- c) il giudice individui, previo contatto con le parti, i contenuti minimi del programma e la durata ritenuta prevedibile nel caso concreto del periodo di messa alla prova, durata, la cui determinazione è rimessa al giudice nell'ambito di una cornice temporale estremamente ampia -da 10 giorni a 2

- anni- che la rende imprevedibile per l'istante e per l'UEPE (trattandosi di una *probatio* giudiziaria e non di un caso di sostituzione di una pena già irrogata);
- d) solo a questo punto l'UEPE intervenga, predisponendo i programmi richiesti dalla AG sulla base delle indicazioni da questa fornite e delle presenti linee guida.

Tale preliminare delibazione è risultata quanto mai essenziale, non solo per impedire predisposizione di programmi "al buio" o inutili, ma anche per consentire al giudice di prevedere l'ammissibilità e specificare la prevedibile durata in caso di plurime contestazioni (che ad esempio potrebbe determinare una durata maggiore rispetto a quella standard, di cui si dirà), di procedere a eventuale stralcio per reati che non consentono la messa alla prova, di valutare l'ammissibilità in relazione alla contestazione di aggravanti ad effetto speciale (su cui, allo stato, vi è giurisprudenza di merito contrastante), etc.

L'UEPE si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni anche in considerazione dell'inopportunità di incaricare le forze dell'ordine di operare verifiche che potrebbero mal conciliarsi con il programma stilato ed essere fonte di fraintendimenti.

Al fine di favorire l'avvio dell'istituto, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili secondo le indicazioni dell'UEPE, nei programmi di trattamento non è stata inserita una prescrizione generale relativa alla mediazione, che potrà essere valutata dal Giudice in relazione al singolo caso, previa indicazione da parte dell'UEPE dell'ente da incaricare.

Analogamente, l'inserimento nel programma di eventuali prescrizioni per il risarcimento del danno, per le condotte riparatorie e/o per l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose potrà essere effettuata dal Giudice anche sulla base delle informazioni inserite dall'UEPE nella proposta di programma.

I programmi di trattamento sono stilati sulla falsariga dei programmi di affidamento in prova al servizio sociale propri della fase esecutiva, peraltro calibrando le prescrizioni, in considerazione della diversità dei soggetti (imputati e non condannati) che vi sono sottoposti (ad esempio escludendo prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio) e con l'inserimento del lavoro di pubblica utilità obbligatorio (che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, può consistere in prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso Stato, Regioni, comuni e/o presso enti o organizzazione di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - non necessariamente convenzionati).

In linea generale, si è esclusa la possibilità di ricorrere all'istituto da parte di soggetti le cui condizioni personali (ad es. lo stato di detenzione carceraria o domiciliare, ovvero, per i cittadini stranieri, l'assenza di stabile dimora sul territorio o di documenti di identità) siano incompatibili con i contenuti e i precetti del programma di trattamento.

**E' stata inoltre prevista una durata standard del programma (nei limiti massimi stabiliti dalla legge), parametrata alla gravità del reato ed ulteriormente rimodulabile dal giudice, che il gruppo di lavoro ritiene debba coincidere con il periodo di sospensione del processo (art. 464<sup>quater</sup> co. 5 c.p.p.).**

**Tale termine unico decorrerà, come espressamente previsto dalla legge, dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma, che dovrà avvenire entro quindici**

**giorni dal provvedimento di ammissione (art. 464<sup>quater</sup> co. 6 c.p.p.). Da tale momento e fino al termine del programma, il processo è sospeso e con esso anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.).**

L'udienza nella quale valutare l'esito del trattamento è fissata non oltre il sessantesimo giorno dalla prevista data di cessazione del programma.

In fase di esecuzione della messa alla prova **le vicende modificative del domicilio che non siano meramente occasionali (ad es. limitate a poche giornate) dovranno essere comunicate all'UEPE, il quale a sua volta ne porterà a conoscenza il giudice solo ove comportino una modifica della competenza di tale ufficio o presentano incongruenze/criticità rispetto al programma in atto.**

L'UEPE si impegna a comunicare alla A.G. soltanto le trasgressioni al programma (non aggiornamenti con cadenza trimestrale per non appesantire inutilmente il lavoro di detto ufficio: se tutto procede come da programma, tali relazioni intermedie sono del tutto superflue) e si impegna altresì di comunicare la relazione finale almeno 10 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica, per consentire al giudice di esaminarla in tempo utile.

Il Gruppo di Lavoro procederà a periodico monitoraggio sulla efficacia delle soluzioni adottate anche per valutare modifiche e/o correttivi tendenti a migliorare le previste modalità operative per gli avvocati, per l'UEPE, per i Magistrati e per le Cancellerie.

#### **Queste dunque le modalità operative previste:**

#### **I - FASE DIBATTIMENTALE - UDIENZA PRELIMINARE**

1. L'imputato o il suo difensore formulano all'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma (nella richiesta dovranno essere indicati: dati anagrafici dell'assistito; residenza e/o domicilio, indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o.; recapito telefonico; dati del procedimento con allegato un atto dello stesso, es. decreto di citazione a giudizio o di fissazione dell'udienza preliminare, avviso *ex art. 415bis* c.p.p.).

La richiesta va sottoscritta **personalmente** dall'imputato, o dal difensore in forza di **procura speciale**, e presentata presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio in relazione al luogo di domicilio / dimora dell'imputato, che rilascerà la relativa attestazione di ricevuta.

In questa fase non deve essere necessariamente allegata alcuna disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l'individuazione dello stesso potrà essere effettuata sino al momento della formulazione del programma d'intesa con l'UEPE.

Ove non vi sia il tempo necessario per presentare la richiesta a UEPE prima della celebrazione dell'udienza (ad esempio nel caso di giudizi direttissimi), potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

Il programma sarà predisposto dall'UEPE solo dopo aver ricevuto specifica indicazione di ammissibilità dell'istanza da parte dell'A.G.

**2. Possibilmente entro la prima udienza (dibattimentale, nel caso di procedimenti a citazione diretta a a seguito di decreto ex art. 429 cpp, di presentazione a giudizio direttissimo anche a seguito di rinvio, o preliminare) fissata** (in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l'istanza e la documentazione allegata) l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale **formulano richiesta di messa alla prova depositando:**

- attestazione della presentazione dell'istanza all'UEPE;
- indicazione del domicilio;
- documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute;
- documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi specialistici del territorio (SER.T., N.O.A., C.P.S. etc.) che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione, quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie invalidanti;
- autocertificazione dell'imputato attestante: di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e Autorità Giudiziaria degli stessi).

Il giudice, all'udienza fissata, effettua una **verifica preliminare** valutando se:

- a) non ricorrano le condizioni per una **pronuncia ex art. 129 c.p.p.** (delibazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari);
- b) sussistano i presupposti di **ammissibilità** di cui agli artt. 464<sup>quater</sup> c.p.p. e 168<sup>bis</sup> c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
- c) possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso)- che questi **“si asterrà dal commettere ulteriori reati”**;

3. Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) **pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.** (esaminato il fascicolo delle indagini preliminari);
- b) dichiara **inammissibile** la richiesta;
- c) **richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale** fornendo le indicazioni utili (indicando la prevedibile durata del periodo di messa alla prova, specificando eventualmente quali prescrizioni siano applicabili al caso di specie, richiedendo, se ritenuta necessaria, l'effettuazione dell'indagine socio-familiare) e **fissa la nuova udienza** ad almeno 90 giorni, disponendo la citazione della p.o. per tale data.

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all'UEPE a cura della cancelleria - via fax (fax 02-48000562) ovvero via PEC ([uepe.milano@giustiziacert.it](mailto:uepe.milano@giustiziacert.it)) -

Una volta redatto il programma di trattamento con le prescrizioni previste, l'UEPE lo trasmetterà via fax all'autorità giudiziaria prima dell'udienza fissata; eventuale altra documentazione in originale sarà depositata dalla difesa al Giudice.

**Alla successiva udienza di cui al punto c),**

Il giudice, sentite le parti e la p.o.:

**a) dispone la sospensione con messa alla prova, e:**

- indica il periodo complessivo della stessa *eventualmente* integrando il programma, nonché: imponendo le relative prescrizioni, fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti; valutando l'opportunità di imporre un percorso di mediazione;

- impone un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma;

- fissa l'udienza successiva, indicativamente circa 60 giorni dopo la scadenza del termine di conclusione del programma.

**b) respinge la richiesta.**

**c) rinvia il processo ad altra data** fissando nuova udienza - possibilmente entro 60 giorni - dispone l'acquisizione di informazione tramite P.G., richiede all'uepe di riformulare il programma richiedendo un approfondimento della situazione socio-familiare, richiede eventuali interventi di mediazione penale.

Il solo provvedimento di accoglimento cui al punto a) è comunicato all'UEPE, che provvede a fare sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni e a trasmetterlo al giudice;

N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve al più presto essere inserita al casellario. Si deve, infatti, ritenere il provvedimento immediatamente definitivo posto che l'eventuale ricorso in cassazione ex art.464quater, comma 7, c.p.p., non sospende il procedimento.

Alla successiva udienza di cui al precedente punto c) (eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni)

Il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitorie e restitutorie dell'imputato:

**a) respinge la richiesta;**

**b) dispone la sospensione con messa alla prova.**

**4. L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della prova, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.**

Il giudice, all'udienza già fissata, in caso di:

a) esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza;

b) grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità - dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell'art. 657bis c.p.p.).

## II - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il gruppo di lavoro ha previsto, in tale fase, una anticipazione dell'intervento del pubblico ministero rispetto al deposito dell'istanza di messa alla prova presso l'ufficio GIP, introducendosi una presentazione preliminare dell'istanza all'ufficio inquirente in modo che lo stesso provveda a trasmetterla al GIP, eventualmente dopo aver svolto gli adempimenti istruttori strettamente indispensabili, unitamente alla manifestazione del consenso.

In tal modo la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza sarà deliberata dal GIP nel solo caso in cui il P.M. abbia espresso il consenso, che, nella fase delle indagini preliminari è vincolante.

Ciò si è ritenuto al fine di evitare adempimenti, quale l'iscrizione al REGE-Web. dell'ufficio g.i.p. del procedimento - che potrebbe non essere mai stato registrato fino a quel momento - e la successiva fissazione dell'udienza, che, nel caso di dissenso del P.M., potrebbero rivelarsi inutili.

D'altra parte, il deposito dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presso gli uffici della Procura ne consente una prima scrematura, con conseguente alleggerimento dell'ufficio GIP, che non sarà impegnato su richieste destinate a non avere seguito e senza che ciò neppure determini significativo aggravio di adempimenti per il pubblico ministero.

1. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale **formulano richiesta di messa alla prova depositando nella segreteria del sostituto procuratore della Repubblica titolare dell'indagine:**

- attestazione della presentazione dell'istanza all'UEPE;
- indicazione del domicilio;
- documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute;
- documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta di adesione ad un programma di mediazione penale;
- eventuale documentazione proveniente dai servizi specialistici del territorio (SER.T., N.O.A., C.P.S. etc.) che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione, quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie invalidanti;
- autocertificazione dell'imputato attestante: di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e Autorità Giudiziaria degli stessi).

2. Il Pubblico Ministero valuta l'istanza, anche in relazione allo stato delle indagini ed alla necessità di svolgere ulteriori atti istruttori e:

a) se ritiene di **non prestare il consenso**, motiva per iscritto il proprio diniego, e trattiene l'istanza agli atti;

b) se **presta il consenso**, **trasmette immediatamente gli atti al GIP, formulando l'imputazione.**

3. Ricevuta l'istanza corredata del parere favorevole del P.M., il g.i.p. **fissa l'udienza di cui all'art. 464-ter c.p.p., dandone avviso alle parti e alla p.o., ad almeno 90 giorni.**

All'udienza fissata, il giudice effettua una **verifica preliminare** valutando se:

- a) non ricorrano le condizioni per una **pronuncia ex art. 129 c.p.p.**;

b) sussistano i presupposti di **ammissibilità** di cui agli artt. 464<sup>quater</sup> c.p.p. e 168<sup>bis</sup> c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);

c) possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso)- che questi **“si asterrà dal commettere ulteriori reati”**;

**Per le successive fasi si richiama la procedura sub Parte I Paragrafi 3 e seguenti**

### **III - GIUDIZIO IMMEDIATO O PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE**

La legge, all'art 464<sup>bis</sup> co. 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; essa stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell'atto di opposizione.

Il gruppo di lavoro, premesso che in entrambi i casi la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari, ritiene di **confermare le fasi operative già individuate sub parte I, con le seguenti precisazioni:**

- a) L'istanza sarà depositata nella cancelleria dell'ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 co. 1 cpp per il giudizio immediato e 461 cpp per il decreto penale di condanna e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamate per la procedura ordinaria;
- b) Il giudice fissa una prima udienza per assumere le determinazioni di ammissibilità come da capi precedenti e, in caso positivo, richiedere a UEPE la stesura del programma;
- c) Fissa le eventuali successive udienze per le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti per disporre, all'esito del programma trattamentale, la sospensione con messa alla prova e, quindi, per dichiarare con sentenza estinto il reato all'esito della positiva esecuzione del programma o disporre, in caso di esito negativo della prova, con ordinanza che il processo riprenda in suo corso con contestuale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il Gruppo di lavoro ritiene, in assenza di specifica disciplina procedurale, che le udienze di competenza del GIP siano da considerare ordinarie udienze camerale ex art. 127 c.p.p. (cioè simile a quella ex art. 447 c.p.p. prevista per le ipotesi di patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, posto che nel caso concreto l'istituto della messa alla prova è proceduralmente strutturato come una sorta di “rito speciale”).

### **IV - DURATA CONVENZIONALE DEL PROGRAMMA**

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.

Il periodo massimo di durata è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24, per consentire al giudice la rimodulazione in relazione alle concrete circostanze del fatto (**ad**



*esempio nelle ipotesi di richiesta in procedimento con più reati, che potrebbe determinare il giudice ad aumentare il limite massimo previsto per ciascuna fascia individuata in riferimento al reato con pena edittale più alta).*

Occorre, infatti, ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo o che si presentino di disvalore modesto.

**N.B. si tenga in ogni caso presente che il termine di durata massima per i reati (delitti o contravvenzioni) puniti con la sola pena pecuniaria, è di un anno.**

**FASCIA A)**

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova **da 15 giorni a 1 mese;**

**FASCIA B)**

Contravvenzioni punite con pena detentiva alternativa o congiunta a pena pecuniaria o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova **da 1 a 4 mesi;**

**FASCIA C)**

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova **da 4 a 6 mesi;**

**FASCIA D)**

Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova **da 6 a 8 mesi;**

**FASCIA E)**

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova **da 8 a 12 mesi;**

**FASCIA F)**

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova **da 12 a 18 mesi;**

Sono stati predisposti gli allegati prototipi di:

- Modello di ordinanza di ammissibilità in via preliminare
- Modello di ordinanza di ammissione con richiesta all'UEPE di formulare il programma;
- Modello di ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Sottoscritto in Monza, nella stanza del Presidente del Tribunale, il 18/11/2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MONZA  
dr. Anna Maria D'ORESTE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI MONZA  
avv. Francesca SORBI

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MONZA  
avv. Marco NEGRINI

IL DIRIGENTE UEPE Milano e Lodi  
Dr. Severina Panatello

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI MONZA  
dr. Giuseppe AIRQ'

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO G.I.P.  
dr. Alfredo DE LILLO

N. \_\_\_\_\_ R.G. notizie di reato  
N. \_\_\_\_\_ R.G. Tribunale



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE**

---

Il Tribunale di **Monza** - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott.**  
\_\_\_\_\_ all'udienza del \_\_\_\_\_,  
sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**(di richiesta all'UEPE di formulazione del programma trattamentale  
finalizzato alla sospensione del procedimento per messa alla prova)**

**nel procedimento a carico di:**

\_\_\_\_\_ difeso dall'avv. \_\_\_\_\_  
per il reato di cui all'art. \_\_\_\_\_

premesso che l'imputato (o il suo difensore munito di procura speciale) ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova depositando:

- richiesta di elaborazione di un programma di trattamento all'Uepe (cfr. attestazione Uepe del \_\_\_\_\_);
- documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute;
- documentazione attestante l'eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- autocertificazione dell'imputato attestante:

- ✓ di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova;
- ✓ di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti;
- ✓ *ovvero* di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi);
- eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie;

rilevato che:

- non ricorrono le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- sussistono i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464<sup>quater</sup> c.p.p. e 168<sup>bis</sup> c.p.;
- sono assenti condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- non sono necessarie ulteriori informazioni da acquisire tramite P.G., servizi sociali od altri enti pubblici;

considerato che la p.o.

non si è presentata *ovvero* sentita sulla richiesta di messa alla prova:

ha dichiarato di non opporsi *ovvero* ha dichiarato \_\_\_\_\_

rilevato che l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità per la durata minima di dieci giorni;

e che non si ravvisa, in relazione alla natura e concreta gravità del fatto, nonché della personalità dell'istante, la necessità di prevedere specifiche ulteriori prescrizioni;

*ovvero* che si ravvisa, in relazione alla natura e concreta gravità del fatto, nonché della personalità dell'istante, la necessità di prevedere le seguenti specifiche ulteriori prescrizioni: \_\_\_\_\_;

ritenuto

- che il domicilio indicato nel programma dall'imputato è tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

eventuale se l'istanza non è proposta personalmente dall'imputato:

- (non) necessario disporre la comparizione personale dell'imputato;

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 464<sup>bis</sup> e ss. c.p.p.**

**Richiede all'UEPE di formulare il programma trattamentale** tenendo conto che l'imputato ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità per la durata massima di \_\_\_\_\_

e che non appaiono necessarie specifiche ulteriori prescrizioni;

*ovvero* che si ravvisa la necessità di prevedere le seguenti specifiche ulteriori prescrizioni: \_\_\_\_\_;

fissa la nuova udienza al \_\_\_\_\_ (almeno 90 giorni).

**Manda alla cancelleria di trasmettere all'Uepe la richiesta di formulazione del programma;**

Il difensore depositerà presso l'U.E.P.E.

- la documentazione esibita;
- una copia del decreto di citazione;
- le generalità ed i recapiti della p.o.;
- l'invito a comunicare l'esistenza di altre domande pendenti presso l'Uepe presentate dallo stesso soggetto.

Manda alla cancelleria:

- di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza;
- di citare la p.o. (*se non presente*) specificando che, laddove non voglia opporsi alla richiesta di sospensione con messa alla prova, non è tenuta a comparire.

**Visto l'art. 159 comma 1, n. 3) c.p.;**

**dichiara sospesi i termini di prescrizione.**

Monza,

**Il Giudice**

N. \_\_\_\_\_ R.G. notizie di reato  
N. \_\_\_\_\_ R.G. g.i.p.



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il Tribunale di Monza in persona del giudice per le indagini preliminari dott. \_\_\_\_\_  
all'udienza del \_\_\_\_\_,

sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**nel procedimento a carico di:**

\_\_\_\_\_   
difeso dall'avv. \_\_\_\_\_   
per il reato di cui all'art. \_\_\_\_\_

premesse

- che l'imputato (*ovvero* il suo difensore munito di procura speciale) ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e che è agli atti il programma di trattamento concordato con l'U.E.P.E. nei termini di cui all'art. 464bis co. 1 c.p.p. (*artt. 421-422c.p.p./458 co. 1 c.p.p./461 c.p.p.*) *ovvero* nel corso delle indagini preliminari;
- (*nel caso di richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari*) che il P.M. ha prestato il suo consenso;
- che la parte offesa presente non si è opposta alla richiesta *ovvero* ritualmente avvisata, non si è presentata;

ritenuto:

- che sussistono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 168bis c.p.;
  - che si procede per un reato (art. \_\_\_\_\_) *punito con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, ovvero per uno dei delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;*
  - che l'imputato non ha già usufruito dell'istituto della messa alla prova;
  - che l'imputato non rientra nelle categorie di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
  - che non sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p. tenuto conto di ciò che risulta da \_\_\_\_\_;
  - che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 464bis co. 5 c.p.p.;
- ovvero*
- che appaiono esaustive le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 464bis co. 5 c.p.p.;
  - che il programma proposto risulta idoneo in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. ed in particolare \_\_\_\_\_;
  - che, *sulla base della documentazione prodotta, nonché .....* può essere formulata nei confronti dell'imputato una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati;

- che il domicilio dell'imputato indicato nel programma consente di ritenere assicurate le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

visti gli artt. 464*bis* e ss. c.p.p. e 168*bis* e ss. c.p.,

**AMMETTE**

**l'imputato alla messa alla prova;**

**FISSA**

**la durata del programma nel termine di *mesi/anni* \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione allo stesso;**

**DISPONE**

**- la sospensione del procedimento per la medesima durata di *mesi/anni* \_\_\_\_\_, dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma fino alla cessazione dello stesso, e sospende, per il medesimo periodo, i termini di prescrizione;**

**PRESCRIVE**

- all'imputato di presentarsi all'U.E.P.E. **entro quindici giorni** dalla data odierna per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma;

- all'imputato di adempiere alle prescrizioni e agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie entro il termine di \_\_\_\_\_;

*eventuale*

**AUTORIZZA**

l'imputato, con il consenso della parte offesa, al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nell'importo di € \_\_\_\_\_ mensili;

**FISSA**

**l'udienza per la verifica del buon esito della prova alla data del \_\_\_\_\_**

**MANDA**

alla cancelleria per la trasmissione all'U.E.P.E. della presente ordinanza e per l'iscrizione della stessa nel certificato del casellario.

Monza, il

Il giudice

N. \_\_\_\_\_ R.G. notizie di reato  
N. \_\_\_\_\_ R.G. Tribunale



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di **Monza** - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott.**  
\_\_\_\_\_ all'udienza del \_\_\_\_\_,

sentite le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

**nel procedimento a carico di:**

\_\_\_\_\_ difeso dall'avv. \_\_\_\_\_  
per il reato di cui all'art. \_\_\_\_\_

premesse

- che l'imputato (*ovvero* il suo difensore munito di procura speciale) ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e che è agli atti il programma di trattamento concordato con l'U.E.P.E., nei termini di cui all'art. 464bis co. 1 c.p.p., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
- che la parte offesa presente non si è opposta alla richiesta *ovvero* ritualmente avvisata, non si è presentata;

ritenuto:

- che sussistono i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 168bis c.p.;
  - che si procede per un reato (art. \_\_\_\_\_) *punito con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, ovvero per uno dei delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale;*
  - che l'imputato non ha già usufruito dell'istituto della messa alla prova;
  - che l'imputato non rientra nelle categorie di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
  - che non sussistono i presupposti per la pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p. tenuto conto di ciò che risulta da \_\_\_\_\_;
  - che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 464bis co. 5 c.p.p.;
- ovvero*
- che appaiono esaustive le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 464bis co. 5 c.p.p.;
  - che il programma proposto risulta idoneo in base ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. ed in particolare \_\_\_\_\_;
  - che, *sulla base della documentazione prodotta, nonché ....* può essere formulata nei confronti dell'imputato una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati;

- che il domicilio dell'imputato indicato nel programma consente di ritenere assicurate le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

visti gli artt. 464*bis* e ss. c.p.p. e 168*bis* e ss. c.p.,

**AMMETTE**

**l'imputato alla messa alla prova;**

**FISSA**

**la durata del programma nel termine di mesi/anni \_\_\_\_\_ decorrenti dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione allo stesso;**

**DISPONE**

**- la sospensione del procedimento per la medesima durata di mesi/anni \_\_\_\_\_, dalla data della sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma fino alla cessazione dello stesso, e sospende, per il medesimo periodo, i termini di prescrizione;**

**PRESCRIVE**

- all'imputato di presentarsi all'U.E.P.E. entro quindici giorni dalla data odierna per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma;

- all'imputato di adempiere alle prescrizioni e agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie entro il termine di \_\_\_\_\_;

*eventuale*

**AUTORIZZA**

l'imputato, con il consenso della parte offesa, al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nell'importo di € \_\_\_\_\_ mensili;

**FISSA**

**l'udienza per la verifica del buon esito della prova alla data del \_\_\_\_\_**

**MANDA**

alla cancelleria per la trasmissione all'U.E.P.E. della presente ordinanza e per l'iscrizione della stessa nel certificato del casellario.

Monza, il

Il giudice